



NORMATIVA

CORONAVIRUS

28 maggio 2020

Precisazioni in merito a certificazioni e denuncia di infortunio nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

In breve

Confindustria ha fornito informazioni e precisazioni in merito alla correttezza della certificazione e denuncia di infortunio sul lavoro, in particolare nei casi accertati di infezione da Coronavirus.

IND/TES n. 188/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Certificazioni e denuncia di infortunio – Precisazioni Confindustria

Confindustria, rilevato che giungono segnalazioni secondo cui alcune sedi territoriali INAIL rivolgono alle aziende richieste di denuncia di infortunio (in particolare, per infezione da Covid-19) sulla base di certificazione medica del tutto inidonea, ha fornito proprie precisazioni in merito nella circolare allegata.

In particolare, in merito alle infezioni da Covid-19, Confindustria evidenzia:

- che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio;
- l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio ed è possibile operare la tutela INAIL;
- che le imprese, al ricevimento (dal lavoratore o dall'INAIL) di certificati medici non in linea con le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno rispondere/comunicare all'Istituto di non avere elementi sufficienti per procedere con la denuncia;
- di essersi attivata presso l'INAIL per una verifica sul corretto operato da parte dei medici certificatori ed aver avuto rassicurazioni al riguardo.

Allegato



Circolare Confindustria - Certificazioni e denuncia di infortunio Covid



CONFINDUSTRIA

Certificazioni e denuncia di infortunio covid

28 maggio 2020

Giungono segnalazioni che le sedi Inail rivolgono alle aziende richieste di denuncia di infortunio (in particolare, per infezione da COVID19) sulla base di certificazione medica del tutto inadeguata a sostenere sia la sussistenza di un infortunio sul lavoro/malattia professionale per contagio da COVID19 sia l'obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.

Ricordiamo, a questo proposito, che lo stesso Istituto, nella [circolare 13 del 3 aprile 2020](#), ha precisato che *“il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.*

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”.

Abbiamo verificato la situazione con i vertici dell'Istituto per avere contezza di questi comportamenti, ricevendone assicurazione che la linea da tenere è quella rigorosa indicata nella richiamata circolare.

L'Istituto ha ricordato anche di aver sottolineato nella circolare che *“solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto”.*

Posto, dunque, che l'obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro scatta solamente in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965, le imprese, al ricevimento di certificati medici (dal lavoratore o dall'Inail) non in linea con queste indicazioni, potrà rispondere/comunicare all'Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia.